

dell'art. 11 del R. D. 30 aprile 1936, n. 1031, i fabbricati costruiti dagli Istituti di Case Popolari fuori della circoscrizione della Provincia nella quale gli Istituti stessi hanno la loro sede, debbono essere ceduti, con tutti i diritti e gli oneri ad essi pertinenti, agli Istituti Autonomi Provinciali, che si costituiscono nella Provincia in cui i fabbricati stessi si trovano.

In osservanza di tale disposizione l'Istituto Case Popolari di Roma fu obbligato a trasferire all'Istituto Case Popolari di Ancona (costituito con R. D. 13. 12. 1937, n. 2248) la proprietà di alcuni immobili costruiti in Ancona e Senigallia col preavuto di un mutuo di lire 5 milioni, concesso dall'I. I. P. allo stesso Istituto Case Popolari di Roma (con contratto 12 giugno 1933, rogite Rinaldi).

Detto Ente mutuatario ha chiesto pertanto che per effetto dei versamenti (oggi ammontanti a L. 450.000 circa) da esso effettuati in conto restituzione capitale, venga ridotto a lire 6 milioni l'importo dell'ipoteca iscritta, per originarie complessive L. 6.400.000, e garanzia del mutuo suddetto.

Perché detta ipoteca, oltre a gravare i